


COMUNE DI MASCALI

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO



(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.06.18)

INDICE

Art. 1	Principi
Art. 2	Riferimenti normativi
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Locali in cui vige il divieto di fumo
Art. 5	Pubblicizzazione del divieto di fumo
Art. 6	Soggetti a cui si applica il divieto di fumo
Art. 7	Smoking areas
Art. 8	Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto
Art. 9	Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo
Art. 10	Procedura di accertamento e contestazione
Art. 11	Sanzioni
Art. 12	Pagamento della sanzione
Art. 13	Riscontro del pagamento
Art. 14	Autorità competente a ricevere il rapporto
Art. 15	Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco
Art. 16	Rinvio
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1
(Principi)

1. La normativa concernente il **divieto di fumo** persegue il fine primario della *"tutela della salute dei non fumatori"* e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il **presente Regolamento disciplina**, pertanto, il **divieto di fumo** nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Il **divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo compreso le sigarette elettroniche.**
5. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al Responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2
(Riferimenti normativi)

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo semplificativo e non esaustivo:
 - Legge 11 novembre 1975, n. 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"* e ss.mm. ed ii.;
 - Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
 - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 *"Norme per la prevenzione degli infortuni"*
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione"*;
 - Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997, n. 41;
 - Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 *"Finanziaria 2002"*;
 - Articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;
 - Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
 - D.P.C.M. 23 dicembre 2003 *"Tutela della salute dei non fumatori"* ;
 - Articolo 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, *"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
 - Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
 - Articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Finanziaria 2005"*, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - Circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità del 23 marzo 2005 n. 1165, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della Legge n. 584 del 11 novembre 1975.

Art. 3
(Definizioni)

1. **Utenti:** il termine "utenti", nella accezione della Legge, si riferisce, oltre al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

Locali aperti al pubblico: quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compreso i locali indicati nel successivo articolo 5, tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico,

Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere.

Smoking areas: la possibilità di adibire locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

Addetti alla sorveglianza: personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4
(Locali in cui vige il divieto di fumo)

1. Il Comune di Mascali individua nella propria struttura i locali ove applica il divieto assoluto di fumo, al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo attivo e passivo nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 584/1975, dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, dal Decreto Legislativo n. 242 del 19 marzo 1996 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. E' fatto **divieto assoluto** di fumare nei seguenti locali:
 - uffici aperti al pubblico;
 - sale adibite a riunioni;
 - sala consiliare;
 - sale d'attesa;
 - servizi igienici;
 - ripostigli;
 - locali di servizio annessi ad impianti sportivi all'aperto;
 - androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
 - cabine ascensori;
 - aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande;
 - luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
 - mezzi di trasporto di proprietà comunale, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali dall'Amministrazione Comunale e dai gestori, anche privati, di servizi pubblici comunali;

- ogni altro luogo o mezzo di proprietà comunale o a fruizione comunale.
- 3. Al di fuori degli orari stabiliti per l'apertura al pubblico, nei locali di cui al precedente comma, il divieto si intende vigente in ogni circostanza in cui negli stessi sia presente, oltre che al dipendente preposto all'ufficio, un cittadino, un amministratore od un operatore dell'amministrazione.
- 4. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il **divieto di fumo** deve essere osservato anche nei seguenti locali:
 - biblioteche;
 - locali archivi
 - locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
 - autoparchi, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - depositi in genere.
- 5. L'amministrazione comunale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14 dicembre 1995 (G.U. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti"

Art. 5

(Pubblicizzazione del divieto di fumo)

1. Il datore di lavoro (SINDACO) affida all'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) il compito di:
 - affiggere, in corrispondenza degli accessi principali degli edifici comunali o dei servizi, la cartellonistica, adeguatamente visibile, che deve recare il simbolo di divieto di fumo, la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori e lo spazio per l'indicazione dei nominativi del responsabile della sorveglianza della normativa in materia di divieto di fumo in base alle comunicazioni effettuate a cura del Sindaco e/o preposti alla Sicurezza dei Lavoratori (RSPP/RSL/Medico Competente);
 - affiggere in tutti gli altri locali i cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo e la scritta "VIETATO FUMARE";
 - affiggere a bordo degli automezzi di proprietà comunale cartelli e/o adesivi, adeguatamente visibili, recanti il simbolo del divieto di fumo;
 - affiggere ulteriore nuova cartellonistica che si rendesse necessaria a giudizio delle figure di cui sopra;
 - curare che i cartelli affissi vengano periodicamente aggiornati con il nominativo della persona che risulta responsabile della sorveglianza della normativa in materia di divieto di fumo sulla base di eventuali successive comunicazioni effettuate a cura del Sindaco e/o preposti alla Sicurezza dei Lavoratori (RSPP/RSL/Medico Competente);
 - acquisto della cartellonistica e qualsiasi altro materiale inerente la normativa in materia di divieto di fumo, oltre che la realizzazione e/o predisposizione dell'eventuale smoking area di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Soggetti a cui si applica il divieto di fumo)

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali comunali.

Art. 7
(Smoking areas)

1. La Giunta Comunale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, può individuare, nelle sedi di lavoro comunali e con apposito provvedimento, appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori e, pertanto, vige il divieto assoluto di fumare.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito il Medico Competente. Le disposizioni in merito all'uso delle aree riservate ai fumatori, devono essere affisse, in modo ben visibile, all'interno del locale.
3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.
4. L'amministrazione provvederà ad attrezzare con posacenere un'area esterna ai locali indicati nell'articolo 4 distante almeno 2 metri dagli accessi ai locali stessi. Anche in queste aree vige il divieto assoluto di fumo in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Art. 8
(Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto)

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Funzionari Responsabili (Capi Area) dell'Ente.
2. I Funzionari Responsabili, di cui al comma 1, potranno nominare, con atto formale (*allegato 1*), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina, le relative funzioni saranno espletate direttamente dagli stessi Funzionari.
3. Il personale individuato ed incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo verrà dotato di cartellini di riconoscimento e dei modellini di verbale di accertamento e contestazione. I verbali di accertamento, redatti e notificati nelle forme di legge, saranno trasmessi dal personale incaricato di vigilare al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la procedura sanzionatorie seguente ai sensi della legge 689/81.
4. I compiti inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono esercitati, oltre i preposti, anche:
 - dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione;
 - dalla Polizia Locale.

Art. 9
(Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo)

1. **E'** compito dei Responsabili designati vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (*allegato 2*).
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
 - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;
 - individuare ove possibile e segnalare uno o più locali "smoking areas", se individuati dall'Amministrazione Comunale;

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati nell'articolo 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo articolo 4;
 - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
 - individuare la sanzione amministrativa da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
 - consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed applicazione della sanzione ed inviare al Segretario Comunale la terza copia.
3. Nell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, i Responsabili designati possono avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale.
 4. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, sostituito dall'articolo 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 10 della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'articolo 96 del D.Lgs. n. 507/1999, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
 5. **In nessun caso il soggetto che ha accertato l'infrazione può ricevere direttamente il pagamento in contanti della sanzione dal trasgressore**

Art. 10

(Procedura di accertamento e contestazione)

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili designati di cui all'articolo 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (*una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed applicazione della sanzione ed una al Segretario Comunale*), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. In particolare, il verbale deve contenere il richiamo da parte del Funzionario Responsabile e/o Capo Area o suo delegato, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Area.
3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dagli art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'Estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

Art. 11
(Sanzioni)

1. Così come stabilito dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dall'articolo 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'articolo 96 del D.Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.
2. La sanzione si applica:
 - a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi 15 giorni dall'accertamento dell'infrazione;
 - b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall'accertamento dell'infrazione;
 - c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.
3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.
4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
5. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia (*C.C.N.L. vigente all'atto della contestazione*).
6. I soggetti individuati al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, tenuti ad assicurare l'ordine all'interno dei locali sottoposti a divieto, in caso di inottemperanza sono soggetti al pagamento delle sanzioni previste al punto 2 comma 20 dell'articolo 52 legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 12
(Pagamento della sanzione)

1. Stante che al personale comunale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione deve necessariamente seguire le seguenti modalità:
 - a. Versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
 - b. Versamento mediante delega, mod. F23 – alle poste italiane (D.M. 14/12/1998);
 - c. Versamento mediante delega, mod. F23 – alle banche (D.M. 28/12/1993 n. 567, artt. 4,7,8);
 - d. Presso gli ufficio provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;
 - e. Presso gli ufficio postali tramite c/c postale intestato "BANCO DI SICILIA di CATANIA – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale, identificati in funzione della provincia di residenza del soggetto sanzionato, secondo la seguente tabella:

PROVINCIA	N. Conte Corrente
Agrigento	n. 229922
Caltanissetta	n. 217935
Catania	n. 12202958
Enna	n. 11191947
Messina	n. 11669983
Palermo	n. 302901
Ragusa	n. 10694974

avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura capitolo 2301, capo 8:

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11.11.1975, n. 564";
 - "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'articolo 51 della legge 16.12.2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, commi 189 e 190, della Legge 30.12.2004, n. 311".
2. In ciascuno dei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dovrà essere utilizzato il modello F23, debitamente compilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento avendo cura di riportare:
- il codice tributo : 741 T;
 - il codice destinatario: E16 Regione Siciliana;
 - il codice Ente o Ufficio:

Art. 13

(Riscontro del pagamento)

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto proposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 14

(Autorità competente a ricevere il rapporto)

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'articolo 17 della Legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco, autorità competente ex art. 38, comma 4, della Legge Regionale 3.11.1993, n. 30.
2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Sindaco, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati, ove questi ne facciano richiesta, ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
4. L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 15

(Ricorso avverso contro il provvedimento del Sindaco)

1. Avverso l'ingiunzione del Sindaco gli interessati possono proporre ricorso innanzi al Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefissato per il pagamento.
2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
5. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto al Sindaco ed ai soggetti interessati.
6. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

Art. 16

(Norma finale e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge di cui all'articolo 2 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente regolamento.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione per l'approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'ALBO PRETORIO.



Allegato 1

COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Oggetto: **DELEGA ai compiti di VIGILANZA sul rispetto del divieto di fumo.**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Responsabile dell'Area _____;

VISTI:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"* e ss.mm. ed ii.;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 *"Norme per la prevenzione degli infortuni"*
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione"*;
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997, n. 41;
- Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 *"Finanziaria 2002"*;
- Articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"*;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 *"Tutela della salute dei non fumatori"* ;
- Articolo 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, *"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- Articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Finanziaria 2005"*, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- L'articolo 38, comma 4, della L.R. n. 30 del 3 novembre 1993 *"Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali"*;
- La circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 1165 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- Il Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ e, in particolare l'articolo 8, comma 2;

DELEGA

Al/Alla dipendente signor/ra _____, in servizio presso l'Area _____ - servizio _____, le funzioni di controllo dell'applicazione del divieto di fumo di cui all'articolo 9 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'articolo 10; l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 11; il rapporto al Sindaco, di cui all'art. 15, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, fin allizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

Mascali, li _____

IL CAPO AREA

PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
A SOGGETTO ADDETTO ALLA VIGILANZA ANTIFUMO



Allegato 2

COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

AREA _____

SERVIZIO _____

Copia verbale n. __ / 3

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE n. ____ del _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso il locale:

_____ il sottoscritto _____, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16.01.20013 n. 3,

HA ACCERTATO

che il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il _____ e residente in _____ (____), via/corso _____ n. _____, identificato mediante documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ (indicare documento di riconoscimento) ha violato le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del vigente Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo nel sopra indicato locale.

(contrassegnare con una X)

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1 L. 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed ii.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 27.50 a € 275,00; doppio del minimo € 55.00

Fumava in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1-bis L. 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed ii.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 27.50 a € 275,00; doppio del minimo € 55.00

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1 L. 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed ii.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00; doppio del minimo € 110,00

In qualità di soggetto/preposto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno dell'Ente non ne curava l'osservanza:

- ometteva di apporre i relativi cartelli di divieto con le indicazioni previste;
- ometteva di richiamare il trasgressore;
- ometteva di richiedere l'interventi di pubblici ufficiali.

(violazione artt. 1 e 2 Legge n. 584/1975, art. 51 Commi 1,2 e 3 L. 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed ii.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 220,00 a € 2.200,00: doppio del minimo € 440,00

Commina, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione pari a € _____ (Euro _____) e gli/le consegna il mod. F23, avvertendo che eventuali modalità alternative di pagamento della sanzione sono quelle di cui all'articolo 12 del vigente Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

Il trasgressore sopra identificato ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per la struttura competente all'accertamento ed una per il Segretario Comunale, viene sottoscritto come segue:

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Avvertenza


Ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista.

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presso il Comune di Mascali, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Trascorso inutilmente tale termine, verrà inoltrato il rapporto al Sindaco di questo Comune, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione immediata o notificazione della violazione, possono essere presentati al Sindaco scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione personale.




COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003



- Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.
- Sanzione amministrativa raddoppiata ove l'infrazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- Incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione:

sig./ra _____

Art. 1
(Principi)

1. La normativa concernente il **divieto di fumo** persegue il fine primario della *"tutela della salute dei non fumatori"* e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il **divieto di fumo** nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo compreso le sigarette elettroniche.
5. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al Responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2
(Riferimenti normativi)

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo semplificativo e non esaustivo:
 - Legge 11 novembre 1975, n. 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"* e ss.mm. ed ii.;
 - Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
 - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 *"Norme per la prevenzione degli infortuni"*
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione"*;
 - Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997, n. 41;
 - Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 *"Finanziaria 2002"*;
 - Articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"*;
 - Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
 - D.P.C.M. 23 dicembre 2003 *"Tutela della salute dei non fumatori"* ;
 - Articolo 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, *"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
 - Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
 - Articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Finanziaria 2005"*, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - Circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità del 23 marzo 2005 n. 1165, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della Legge n. 584 del 11 novembre 1975.

Art. 3
(Definizioni)

1. **Utenti:** il termine "utenti", nella accezione della Legge, si riferisce, oltre al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

Locali aperti al pubblico: quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compreso i locali indicati nel successivo articolo 5, tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere.

Smoking areas: la possibilità di adibire locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

Addetti alla sorveglianza: personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4
(Locali in cui vige il divieto di fumo)

1. Il Comune di Mascali individua nella propria struttura i locali ove applica il divieto assoluto di fumo, al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo attivo e passivo nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 584/1975, dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, dal Decreto Legislativo n. 242 del 19 marzo 1996 e dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. E' fatto divieto assoluto di fumare nei seguenti locali:
- uffici aperti al pubblico;
 - sale adibite a riunioni;
 - sala consiliare;
 - sale d'attesa;
 - servizi igienici;
 - ripostigli;
 - locali di servizio annessi ad impianti sportivi all'aperto;
 - androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
 - cabine ascensori;
 - aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande;
 - luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
 - mezzi di trasporto di proprietà comunale, utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio di funzioni istituzionali dall'Amministrazione Comunale e dai gestori, anche privati, di servizi pubblici comunali;

- ogni altro luogo o mezzo di proprietà comunale o a fruizione comunale.
3. Al di fuori degli orari stabiliti per l'apertura al pubblico, nei locali di cui al precedente comma, il divieto si intende vigente in ogni circostanza in cui negli stessi sia presente, oltre che al dipendente preposto all'ufficio, un cittadino, un amministratore od un operatore dell'amministrazione.
 4. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
 - biblioteche;
 - locali archivi
 - locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
 - autoparchi, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - depositi in genere.
 5. L'amministrazione comunale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14 dicembre 1995 (G.U. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti"

Art. 5

(Pubblicizzazione del divieto di fumo)

1. Il datore di lavoro (SINDACO) affida all'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) il compito di:
 - affiggere, in corrispondenza degli accessi principali degli edifici comunali o dei servizi, la cartellonistica, adeguatamente visibile, che deve recare il simbolo di divieto di fumo, la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori e lo spazio per l'indicazione dei nominativi del responsabile della sorveglianza della normativa in materia di divieto di fumo in base alle comunicazioni effettuate a cura del Sindaco e/o preposti alla Sicurezza dei Lavoratori (RSPP/RSL/Medico Competente);
 - affiggere in tutti gli altri locali i cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo del divieto di fumo e la scritta "VIETATO FUMARE";
 - affiggere a bordo degli automezzi di proprietà comunale cartelli e/o adesivi, adeguatamente visibili, recanti il simbolo del divieto di fumo;
 - affiggere ulteriore nuova cartellonistica che si rendesse necessaria a giudizio delle figure di cui sopra;
 - curare che i cartelli affissi vengano periodicamente aggiornati con il nominativo della persona che risulta responsabile della sorveglianza della normativa in materia di divieto di fumo sulla base di eventuali successive comunicazioni effettuate a cura del Sindaco e/o preposti alla Sicurezza dei Lavoratori (RSPP/RSL/Medico Competente);
 - acquisto della cartellonistica e qualsiasi altro materiale inerente la normativa in materia di divieto di fumo, oltre che la realizzazione e/o predisposizione dell'eventuale smoking area di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Soggetti a cui si applica il divieto di fumo)

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali comunali.

Art. 7
(Smoking areas)

1. La Giunta Comunale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, può individuare, nelle sedi di lavoro comunali e con apposito provvedimento, appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori e, pertanto, vige il divieto assoluto di fumare.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre chiusa dopo ogni passaggio. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito il Medico Competente. Le disposizioni in merito all'uso delle aree riservate ai fumatori, devono essere affisse, in modo ben visibile, all'interno del locale.
3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.
4. L'amministrazione provvederà ad attrezzare con posacenere un'area esterna ai locali indicati nell'articolo 4 distante almeno 2 metri dagli accessi ai locali stessi. Anche in queste aree vige il divieto assoluto di fumo in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Art. 8
(Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto)

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Funzionari Responsabili (Capi Area) dell'Ente.
2. I Funzionari Responsabili, di cui al comma 1, potranno nominare, con atto formale (*allegato 1*), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina, le relative funzioni saranno espletate direttamente dagli stessi Funzionari.
3. Il personale individuato ed incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo verrà dotato di cartellini di riconoscimento e dei modellini di verbale di accertamento e contestazione. I verbali di accertamento, redatti e notificati nelle forme di legge, saranno trasmessi dal personale incaricato di vigilare al Comando di Polizia Municipale che ne curerà la procedura sanzionatorie seguente ai sensi della legge 689/81.
4. I compiti inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono esercitati, oltre i preposti, anche:
 - dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione;
 - dalla Polizia Locale.

Art. 9
(Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo)

1. E' compito dei Responsabili designati vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (*allegato 2*).
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
 - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;
 - individuare ove possibile e segnalare uno o più locali "smoking areas", se individuati dall'Amministrazione Comunale;

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati nell'articolo 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo articolo 4;
 - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
 - individuare la sanzione amministrativa da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
 - consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed applicazione della sanzione ed inviare al Segretario Comunale la terza copia.
3. Nell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, i Responsabili designati possono avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale.
 4. Ai sensi del disposto di cui all'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, sostituito dall'articolo 52, comma 20. della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 10 della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'articolo 96 del D.Lgs. n. 507/1999, i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
 5. **In nessun caso il soggetto che ha accertato l'infrazione può ricevere direttamente il pagamento in contanti della sanzione dal trasgressore**

Art. 10

(Procedura di accertamento e contestazione)

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Responsabili designati di cui all'articolo 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (*una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed applicazione della sanzione ed una al Segretario Comunale*), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. In particolare, il verbale deve contenere il richiamo da parte del Funzionario Responsabile e/o Capo Area o suo delegato, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Area.
3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.
4. La notificazione deve essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dagli art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'Estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

Art. 11
(Sanzioni)

1. Così come stabilito dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dall'articolo 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'articolo 96 del D.Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.
2. La sanzione si applica:
 - a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi 15 giorni dall'accertamento dell'infrazione;
 - b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell'accertamento dell'infrazione;
 - c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.
3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.
4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
5. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia (C.C.N.L. vigente all'atto della contestazione).
6. I soggetti individuati al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, tenuti ad assicurare l'ordine all'interno dei locali sottoposti a divieto, in caso di inottemperanza sono soggetti al pagamento delle sanzioni previste al punto 2 comma 20 dell'articolo 52 legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 12
(Pagamento della sanzione)

1. Stante che al personale comunale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione deve necessariamente seguire le seguenti modalità:
 - a. Versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate;
 - b. Versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14/12/1998);
 - c. Versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28/12/1993 n. 567, artt. 4,7,8);
 - d. Presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;
 - e. Presso gli uffici postali tramite c/c postale intestato "BANCO DI SICILIA di CATANIA - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana" utilizzando i numeri di conto corrente postale, identificati in funzione della provincia di residenza del soggetto sanzionato, secondo la seguente tabella:

PROVINCIA	N. Conte Corrente
Agrigento	n. 229922
Caltanissetta	n. 217935
Catania	n. 12202958
Enna	n. 11191947
Messina	n. 11669983
Palermo	n. 302901
Ragusa	n. 10694974

Siracusa

n. 11429966

Trapani

n. 221911

avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura capitolo 2301, capo 8:

- "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11.11.1975, n. 564";
 - "sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'articolo 51 della legge 16.12.2003, n. 3, come modificato dall'articolo 1, commi 189 e 190, della Legge 30.12.2004, n. 311".
2. In ciascuno dei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dovrà essere utilizzato il modello F23, debitamente compilato a cura dell'ufficio che dispone il pagamento avendo cura di riportare:
- il codice tributo : 741 T;
 - il codice destinatario: E16 Regione Siciliana;
 - il codice Ente o Ufficio: 02375

Art. 13

(Riscontro del pagamento)

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto proposto al controllo dell'applicazione del divieto, che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 14

(Autorità competente a ricevere il rapporto)

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'articolo 17 della Legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco, autorità competente ex art. 38, comma 4, della Legge Regionale 3.11.1993, n. 30.
2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Sindaco, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati, ove questi ne facciano richiesta, ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
4. L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 15

(Ricorso avverso contro il provvedimento del Sindaco)

1. Avverso l'ingiunzione del Sindaco gli interessati possono proporre ricorso innanzi al Giudice ordinario del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefissato per il pagamento.
2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore, in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
5. L'opposizione si propone mediante ricorso al Giudice ordinario il quale fissa, con proprio decreto, l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto al Sindaco ed ai soggetti interessati.
6. La sentenza che decide la controversia è inappellabile.

Art. 16
(Norma finale e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge di cui all'articolo 2 ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente regolamento.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione per l'approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'ALBO PRETORIO.



Allegato 1

COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Oggetto: **DELEGA ai compiti di VIGILANZA sul rispetto del divieto di fumo.**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Responsabile dell'Area _____;

VISTI:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Norme per la prevenzione degli infortuni".
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione".
- Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997, n. 41.
- Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Finanziaria 2002".
- Articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione".
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 "Tutela della salute dei non fumatori".
- Articolo 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306.
- Accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'articolo 51 della Legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.
- Articolo 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Finanziaria 2005", con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- L'articolo 38, comma 4, della L.R. n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali".
- La circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 1165 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584.
- Il Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ e, in particolare l'articolo 8, comma 2.

DELEGA

Al/Alla dipendente signor/ra _____, in servizio presso l'Area _____ - servizio _____, le funzioni di controllo dell'applicazione del divieto di fumo di cui all'articolo 9 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'articolo 10; l'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 11; il rapporto al Sindaco, di cui all'art. 15, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, finalizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

Mascali, li _____

IL CAPO AREA

PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA
A SOGGETTO ADDETTO ALLA VIGILANZA ANTIFUMO



Allegato 2

COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

AREA _____

SERVIZIO _____

Copia verbale n. ___ / 3

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE n. _____ del _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, presso il locale:

_____ il sottoscritto _____, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16.01.20013 n. 3,

HA ACCERTATO

che il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____ (), via/corso _____ n. _____, identificato mediante documento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ (indicare documento di riconoscimento) ha violato le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del vigente Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo nel sopra indicato locale.

(contrassegnare con una X)

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1 L. 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed il.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00: doppio del minimo € 55,00

Fumava in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1-bis L. 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed il.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00: doppio del minimo € 55,00

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni (violazione art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 Comma 1 L. 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss.mm. ed il.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00: doppio del minimo € 110,00

In qualità di soggetto/preposto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno dell'Ente non ne curava l'osservanza:

- ometteva di apporre i relativi cartelli di divieto con le indicazioni previste;
- ometteva di richiamare il trasgressore;
- ometteva di richiedere l'interventi di pubblici ufficiali.

(violazione artt. 1 e 2 Legge n. 584/1975, art. 51 Commi 1,2 e 3 L. 3/2003) Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 comma 1 L. 584/75, art. 52 comma 20 L. 448/2001, art. 51 comma 5 L. 3/2003, art. 1 comma 189 L. 311/2004 e ss. mm. ed. ii.)

Entità della sanzione amministrativa: da € 220,00 a € 2.200,00: doppio del minimo € 440,00

Communa, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione paria a € _____ (Euro _____) e gli/le consegna il mod. F23, avvertendo che eventuali modalità alternative di pagamento della sanzione sono quelle di cui all'articolo 12 del vigente Regolamento comunale per la tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

Il trasgressore sopra identificato ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per la struttura competente all'accertamento ed una per il Segretario Comunale, viene sottoscritto come segue:

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Avvertenza


Ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo della sanzione. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista.

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione alla struttura che ha emesso il verbale, presso il Comune di Mascali, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Trascorso inutilmente tale termine, verrà inoltrato il rapporto al Sindaco di questo Comune, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione immediata o notificazione della violazione, possono essere presentati al Sindaco scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione personale.



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e D.P.C.M. 23 dicembre 2003



- Sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.
- Sanzione amministrativa raddoppiata ove l'infrazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
- Incaricato della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione:

sig./ra _____